

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE

Approvato con delibera consiliare del 28 gennaio 2019

PREMESSA Il presente Regolamento si propone di normare la gestione della riscossione dei contributi annuali di iscrizione sulla base di quanto previsto dall'art. 12 comma p) del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139.

1) DEFINIZIONE DI CONTRIBUTO ANNUALE D'ISCRIZIONE Per contributo annuale di iscrizione si intende la somma che ogni iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Campobasso deve pagare ogni anno, a partire dall'anno di iscrizione e fino al momento della cancellazione.

2) DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE D'ISCRIZIONE La misura del contributo annuale di iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Campobasso e le relative modalità di versamento, sono fissate dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera. L'importo totale che ogni iscritto dovrà versare si compone della quota di competenza dell'Ordine e della quota di competenza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, alla cui riscossione il Consiglio dell'Ordine è tenuto ai sensi dell'art 5 del Regolamento per la riscossione dei contributi del CNDCEC approvato con delibera consiliare del 17/11/2009.

3) TITOLARI DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO Tutti gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Campobasso al 31 dicembre di ogni anno sono tenuti al pagamento del contributo annuale relativo all'anno successivo, tranne coloro che, entro tale data, siano stati cancellati. L'iscritto che intende cancellarsi dall'Albo o Elenco entro l'anno deve presentare, entro il giorno 20 del mese di dicembre dello stesso anno, la domanda di cancellazione al fine di evitare il pagamento della quota annuale riferita all'anno successivo. Essendo la data del 20 dicembre un termine perentorio, tutte le domande presentate oltre tale data obbligheranno il richiedente la cancellazione al pagamento integrale della quota annuale per l'anno successivo.

In caso di nuove iscrizioni e/o trasferimenti da/per altro Ordine valgono le disposizioni di seguito elencate: a) nuove iscrizioni e trasferimenti provenienti da altri Ordini: il nuovo iscritto e l'iscritto che si trasferisce nell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Campobasso deve la quota di iscrizione nella seguente misura: a.1) Se la domanda di nuova iscrizione o di trasferimento proveniente da altro Ordine è stata presentata entro la data di scadenza del versamento del contributo annuale, è dovuta l'intera quota annuale. a.2) Se la domanda di nuova iscrizione o di trasferimento proveniente da altro Ordine viene presentata dopo la data di scadenza del versamento del contributo annuale, il richiedente, congiuntamente alla presentazione della domanda di iscrizione o trasferimento, dovrà versare il rateo della quota di competenza dell'Ordine calcolato dall'intero mese della data di iscrizione sino al 31 dicembre, oltre all'intero contributo annuale dovuto al Consiglio Nazionale. In ogni caso, qualora l'iscritto trasferito dimostri di aver già corrisposto la quota annuale all'Ordine di provenienza, la quota di spettanza del Consiglio Nazionale non sarà dovuta in quanto resterà a carico del predetto Ordine di provenienza.

b) Trasferimenti presso altri Ordini b.1) L'iscritto che presenta domanda di trasferimento entro la data di scadenza del versamento del contributo annuale deve versare il rateo della quota di competenza dell'Ordine calcolato dal 1 gennaio sino all'intero mese della data di trasferimento, senza considerare il contributo annuale al Consiglio Nazionale, solo se quest'ultimo è a carico dell'Ordine di destinazione; b.2) L'iscritto che presenta domanda di trasferimento dopo la data di scadenza del versamento del contributo annuale deve versare l'intera quota annuale.

4) CANCELLAZIONE DALL'ALBO E DECADIMENTO DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO La cancellazione dall'Albo, se non pronunciata d'ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, può avvenire soltanto su rinuncia esplicita dell'interessato. L'obbligo di pagamento del contributo annuale viene meno dall'anno successivo a quello di cancellazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento. Gli iscritti che intendano cancellarsi o trasferirsi ad altro Ordine devono essere in regola con i pagamenti dovuti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Campobasso, così come sancito dal precedente art. 3).

5) SCADENZA DEL VERSAMENTO Il termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Campobasso, senza alcun ulteriore onere, è il **31 marzo** di ciascun anno. Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità deliberate dal Consiglio dell'Ordine che verranno comunicate a ciascun iscritto a mezzo Pec, ovvero tramite avviso recapitato presso lo studio del professionista iscritto all'Albo. Il Consiglio dell'Ordine, in casi eccezionali, può deliberare eventuali modifiche della data di scadenza, dando comunicazione a tutti gli iscritti con modalità definite nella stessa delibera di modifica.

L'avviso del pagamento avverrà a mezzo Pec all'indirizzo di posta elettronica comunicata all'Ordine ovvero, in mancanza, all'indirizzo di posta elettronica risultante al sito INIPEC, e/o con ogni altro mezzo utile. L'avviso dovrà riportare: - l'indicazione dell'importo comprensivo di eventuali quote insolute e relative more; - la data di scadenza; - il nome dell'iscritto ed il numero di iscrizione all'Albo e/o all'Elenco e la sezione di appartenenza. L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Campobasso non è responsabile per eventuali disguidi postali o eventuali variazioni di residenza non comunicate dall'iscritto che potrebbero ritardare o annullare il recapito della corrispondenza. Sul sito dell'Ordine saranno, comunque, pubblicate tutte le informazioni necessarie per effettuare il pagamento del contributo anche in mancanza dell'avviso di riscossione.

6) VERIFICA PAGAMENTI E IMPORTI DI MORA Entro il **30 aprile** di ciascun anno, salvo diversa disposizione del Consiglio, il Consigliere Tesoriere, sulla base dei dati reperiti nel sistema di riscossione, predispone l'invio a coloro che non siano in regola con il pagamento, di un avviso/sollecito a mezzo posta elettronica certificata, o con altro mezzo idoneo in ipotesi di mancata consegna della Pec, con la richiesta di pagamento del contributo annuale di iscrizione, unitamente agli oneri dovuti a titolo di rimborso forfettario delle spese amministrative e di segreteria stabiliti in Euro 20,00. L'importo del contributo annuale di iscrizione, comprensivo degli oneri forfettari, dovrà essere corrisposto nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso/sollecito.

7) SANZIONI DISCIPLINARI PER ISCRITTI MOROSI Entro il **30 giugno** di ogni anno, il Consigliere Tesoriere, presenta al Consiglio dell'Ordine l'elenco degli iscritti morosi che, nonostante il sollecito inviato, non hanno ancora provveduto al pagamento del contributo annuale. Il Consiglio accertata la morosità, invia l'elenco degli iscritti morosi al Consiglio di disciplina per l'apertura dell'istruttoria del Procedimento disciplinare prevista dall'art.50 del D.lgs. 139/05, per la successiva pronuncia, a carico dell'iscritto inadempiente, della sospensione per morosità prevista all'art.54 del medesimo Decreto. Ai sensi dell'art.7 del Regolamento per la riscossione dei contributi emanato dal CNDCEC, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, qualora l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio dell'Ordine fisserà un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che, trascorso inutilmente tale termine, il mancato pagamento dei contributi determinerà l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco per il venir meno del requisito di condotta irreprensibile richiesto dall'art. 36, comma 1 lett. c) del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139.

8) REVOCA DELLA SOSPENSIONE La sospensione può essere revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto all'Ordine tutti i contributi annuali dovuti e le somme aggiuntive di cui al precedente art.6. I soggetti sospesi dall'esercizio professionale restano comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento dei contributi annuali anche nel periodo in cui vige la sospensione. In casi eccezionali, è facoltà del Consiglio dell'Ordine conciliare il pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive di iscritti sospesi per morosità che presentino richiesta di cancellazione retroattiva.